

Allegato "B" all'atto Rep.n. 40.754 Racc.n. 18915

**STATUTO**

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI**

**OGGETTO**

**Art. 1 - Costituzione e Denominazione.**

Ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della Legge 422/97 e dell'art. 22 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 è costituita una Società per azioni denominata "COFIT" S.p.A.

La Società è a prevalente partecipazione pubblica ai sensi dell'art. 22 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile ed, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2449 e seguenti del Codice Civile.

**Art. 2 - Sede.**

La Società ha sede legale in Pistoia. La Società potrà aprire filiali, sedi secondarie, uffici e sportelli su tutto il territorio dei Comuni soci, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ed esternamente a tali territori, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**Art. 3 - Durata.**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

**Art. 4 - Soci.**

Possono essere soci della COFIT S.p.A. i Comuni della Regione Toscana, gli Enti Pubblici, gli Enti Pubblici economici, le Associazioni delle categorie economiche, le Associazioni rappresentative del movimento cooperativo, gli Istituti e le Aziende di credito.

Possono altresì essere soci altri soggetti di diritto pubblico e di diritto privato.


Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

**Art. 5 - Oggetto.**

La Società si propone di provvedere al soddisfacimento, in una visione equilibrata ed unitaria, delle esigenze di mobilità della popolazione attraverso la gestione e/o il supporto logistico-organizzativo di tutti i servizi di trasporto destinati ad assolvere funzionalmente, prescindendo anche da criteri strettamente territoriali, in una visione integrata dei vari modi di trasporto, finalità di interesse economico e socio-culturale sia a carattere continuativo che saltuario od occasionale nonché a contribuire per il proprio campo di attività e in concorso con gli Enti Soci, alla valorizzazione del territorio degli Enti medesimi.

Per il raggiungimento di tale scopo la Società provvederà:

a) alla gestione ed all'esercizio diretto o in regime di concessione dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale per come definiti ai sensi della legge 10/4/81 n. 151



nonché dei servizi di trasporto pubblico in generale, ivi comprese le attività ad essi connessi;

b) all'esercizio di servizi di trasporto per esigenze di carattere turistico, culturale, scolastico e lavorativo, ivi comprese le attività ad essi connesse, commissionati in maniera sia continuativa che saltuaria od occasionale da utenti pubblici e/o privati, singoli o associati. Per l'esercizio di tale attività e di quelle di cui al precedente punto, comprese quelle connesse, si potrà ricorrere alla partecipazione diretta o indiretta ad Enti, Società, Consorzi di imprese o simili, sia di diritto pubblico che privato;

c) all'esercizio dei servizi di scuolabus, alla costruzione e/o gestione di parcheggi ed aree di sosta, all'esercizio di servizi ferroviari di tipo metropolitano, regionale ed interregionale, alla gestione di agenzie di viaggio e turismo;

d) ad ampliare e potenziare la propria attività anche mediante la costituzione e la partecipazione maggioritaria o minoritaria in società, aziende pubbliche e/o private, sia italiane che estere, che esercitano le attività di cui ai punti precedenti a), b), e c) e quelle ad essi connesse. La Società potrà altresì partecipare a gare ed appalti, in forma singola o associata, per l'acquisizione delle attività e dei servizi di cui ai precedenti punti. Pertanto la Società potrà realizzare e gestire le attività predette direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma senza limiti territoriali, anche a seguito di richiesta di terzi, siano essi enti pubblici o privati anche non soci;

e) a coadiuvare ed assistere gli Enti Soci nonché gli Enti titolari o delegati di funzioni amministrative e programmatiche in materia di trasporti nella loro funzione di programmazione e pianificazione della politica dei trasporti e dei relativi investimenti;

f) a provvedere ed intraprendere studi, iniziative, ricerche ed incontri a vari livelli, allo scopo di dibattere e dare adeguata soluzione ai problemi riguardanti il settore del trasporto collettivo e le materie a questo collegate;

g) a soddisfare, mediante opportune forme di convenzione, eventuali esigenze di soggetti pubblici o privati, singoli o associati, riconducibili all'utilizzo di mezzi, impianti, strutture e/o supporti organizzativi aziendali per scopi connessi al trasporto, ivi incluse la manutenzione meccanica, di carrozzeria, elettronica dei mezzi, alla circolazione stradale ed alle altre attività aziendali a ciò complementari o comunque svolte;

h) la Società potrà procedere a scorpori mediante conferimento in una società esistente o nuova società di rami aziendali di attività ovvero di rami inerenti fasi del ciclo produttivo dei servizi.

La Società potrà inoltre compiere tutte le operazioni e svolgere tutte le attività economiche, commerciali,

industriali, finanziarie ed immobiliari ritenute necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

#### TITOLO II

#### CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI

##### Art. 6 - Il capitale

Il capitale della Società è di EURO 1.428.500 ed è diviso in n. 1.428.500 azioni nominative da 1 EURO ciascuna. Il capitale sociale può essere aumentato per delibera dell'Assemblea straordinaria, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento del capitale è riservato agli azionisti il diritto di opzione.

##### Art. 7 - Quote di partecipazione dei Comuni.

I Comuni soci mantengono una partecipazione prevalente nel capitale mai inferiore al 50,1% dello stesso.

In caso di aumento del capitale sociale, i Comuni soci di cui al paragrafo precedente esercitano il diritto di opzione in modo da mantenere una partecipazione non inferiore al 50,1%.

Qualora per una qualsiasi ragione venga meno la partecipazione prevalente da parte dei Comuni la Società si scioglie a norma dell'art. 2484 n. 7 del Codice Civile. In tale ipotesi, la competenza a prendere atto del verificarsi della causa di scioglimento e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta al Consiglio di Amministrazione.

##### Art. 8 - Azioni.

Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa.

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.

Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

Le azioni e i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

##### Art. 9 - Clausola di gradimento.

Nel caso in cui il socio privato intenda cedere a terzi le proprie azioni deve chiedere al Consiglio di Amministrazione il gradimento.


Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio gradimento motivato nei confronti dell'acquirente entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta inoltrata dal socio privato.

Il Consiglio di Amministrazione esprime il proprio gradimento ove accerti che l'acquirente delle azioni sia in possesso dei requisiti di capacità economica, tecnica e finanziaria per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale in misura non inferiore a quelli di cui era in possesso il socio privato alienante.

Il trasferimento delle azioni in mancanza di gradimento del Consiglio di Amministrazione è inopponibile alla Società. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 4 e art. 7 del presente Statuto.

##### Art. 10 - Clausola di prelazione.

Rilasciata l'autorizzazione di cui al precedente articolo, ove



trattasi di alienazione a titolo oneroso, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 2441 C.C., dovrà essere osservato il diritto di prelazione a favore degli altri soci, tenuti ad esprimere la loro volontà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del rilascio della stessa autorizzazione. La mancata risposta equivale a rinuncia.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione, le azioni da alienare saranno ripartite tra i soci che hanno esercitato il diritto di prelazione proporzionalmente alla quota di capitale sociale già posseduta.

Le azioni sono trasferite al soggetto indicato nella domanda di autorizzazione nella misura in cui i soci non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

#### **Art. 11 - Certificati azionari**

La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il Presidente. La qualifica di azionista, nei rapporti con la Società, viene acquistata unicamente attraverso la iscrizione nell'apposito libro soci.

#### **Art. 12 - Obbligazioni.**

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

#### **Art. 13 - Finanziamenti.**

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

### **TITOLO III**

#### **GLI ORGANI DELLA SOCIETA'**

##### **Art. 14 - Organi**

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Collegio Sindacale

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

### **TITOLO IV**

#### **L'ASSEMBLEA**

##### **Art. 15 - Attività dell'Assemblea.**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;

- b) delibera sulla distribuzione degli utili;
- c) nomina e revoca gli amministratori, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- d) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) delibera e promuove l'azione di responsabilità contro gli amministratori ed i sindaci;
- f) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dallo statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) approva gli atti di indirizzo degli Enti soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sull'emissione di prestiti obbligazionari, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulle altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

Le assemblee sono convocate a cura dell'organo di Amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nella Regione Toscana:

a) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci ovvero agli stessi consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese;

b) con avviso inviato a mezzo telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché il socio, consentendo in via generale tali modalità di convocazione abbia consegnato alla società apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità di uno o entrambi di predetti mezzi di comunicazione e l'indirizzo a cui trasmettere le convocazioni.


Nella lettera dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

In mancanza delle formalità di convocazione è riconosciuta la validità dell'Assemblea quando sia comunque rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e sindaci siano presenti e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea, oltre ai casi previsti per legge, è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia reputato opportuno.

Gli Amministratori devono convocare entro il termine di 30



giorni l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale con indicazione degli argomenti da trattare.

**Art. 16 - Partecipazione all'Assemblea.**

All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni e quelli che, in possesso delle ricevute, abbiano depositato le loro azioni nello stesso termine presso la sede sociale.

All'Assemblea può altresì partecipare, qualora la Società abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti.

Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della Società mediante delega scritta.

**Art. 17 - Svolgimento dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento è l'Assemblea stessa a nominare il Presidente.

L'Assemblea provvede alla nomina del Segretario dell'Assemblea medesima scelto anche fra le persone estranee alla Società. Nell'Assemblea straordinaria il segretario dovrà essere un notaio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea e proclamare i risultati delle votazioni.

**Art. 18 - Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni.**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Essa delibera validamente a maggioranza assoluta della quota di partecipazione rappresentata dai soci presenti. L'Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di quattro quinti del capitale sociale.

**TITOLO V**

**AMMINISTRAZIONE**

**Art.19 - Nomina e composizione dell'Organo Amministrativo.**

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. L'Organo Amministrativo dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, non inferiore a 3 e non superiore a 5. Il numero degli Amministratori è determinato dall'Assemblea, e comunque il numero massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione designato dai Soci pubblici locali non può essere superiore a 3, nel caso di Consiglio di amministrazione composto da 5 membri.

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà nel

rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, o comunque della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Gli amministratori sono rieleggibili.

**Art. 20 - Poteri dell'Organo Amministrativo.**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'Organo Amministrativo.

Qualora la Società abbia un Consiglio di Amministrazione, questi può attribuire, su proposta del Presidente e nei limiti di cui all'art. 2381 codice civile, deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea determinandone i poteri e le funzioni, nonché determinandone la durata dell'incarico e l'emolumento.

Sono comunque di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono dunque delegabili i poteri relativi a:


- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali e dei piani di investimento;
- b) eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
- c) decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad Enti, Istituti, Organismi e Società e la designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la società stessa, anche mediante il rilascio ad esse di procure speciali;
- d) alienazione, compravendita e permuta dei beni immobili e brevetti;
- e) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessione di prestiti;
- f) assunzione di mutui.

Il conferimento di deleghe non esclude la competenza del Consiglio di Amministrazione che resta in ogni caso titolare di un superiore potere di indirizzo e controllo sulla generalità delle attività della Società nelle sue varie componenti. In quanto investito di responsabilità di indirizzo e controllo, il Consiglio di Amministrazione è destinatario di una puntuale e tempestiva informazione da parte dei titolari di deleghe, in relazione all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe stesse. I poteri di indirizzo e di controllo si estendono all'insieme di soggetti (società, ect .... ) controllati, quale organismo economico complesso facente capo alla Società, fermi i limiti connessi all'individualità dei soggetti giuridici coinvolti.

L'organo amministrativo può nominare uno o più procuratori specificandone i poteri per singoli atti o categorie di atti.

**Art. 21) - Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nella Regione Toscana. Il Consiglio è convocato presso la sede sociale o in altro luogo



dal Presidente, o in sua assenza o impedimento, dall'Amministratore più anziano di età oppure quando anche un solo consigliere o il Collegio Sindacale ne facciano richiesta per iscritto con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno:

a) con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita agli amministratori e ai sindaci, ovvero agli stessi consegnata a mano almeno cinque giorni prima dell' adunanza;

b) con avviso inviato a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, purché l'amministratore o il sindaco, consentendo in via generale tali modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione, abbia consegnato al presidente del Consiglio di Amministrazione apposita dichiarazione da cui risulti la disponibilità di uno o entrambi i predetti mezzi di comunicazione e l'indirizzo a cui trasmettere le convocazioni. L'avviso dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo telefax o posta elettronica, ricorrendo le condizioni di cui sopra.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica e dei Sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante l'utilizzo di sistemi di audio e/o video collegamento, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere e trasmettere tutta la inerente documentazione, nonché di deliberare con contestualità. Verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

#### **Art. 22 - Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza effettiva ed il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

#### **Art. 23 - Il Presidente**

Il Presidente è nominato dall' Assemblea dei Soci all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

E' esclusa la carica di Vicepresidente, ovvero può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza sociale e legale, anche in giudizio. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vicepresidente,

se nominato, o dall' Amministratore più anziano di età.

**Art. 24 - Requisiti degli Amministratori**

Gli amministratori sono scelti tra coloro che hanno competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni svolte presso enti, aziende pubbliche o private.

**TITOLO VI**

**IL COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 25 - Nomina e composizione del Collegio Sindacale.**

All'elezione del collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, alla nomina del Presidente ed alla determinazione dei relativi compensi, procede l'Assemblea ordinaria nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e dal suo concreto funzionamento.

I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

**ART. 25 bis - Revisione legale**

L'attività di revisione legale sarà affidata ad un revisore o ad una società di revisione nominati dall'assemblea, su proposta motivata dal collegio sindacale.

Il revisore o la Società incaricata della revisione legale, anche mediante scambi di informazione con il Collegio Sindacale:


- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime, con apposita relazione un giudizio sul bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

L'Assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. Il revisore legale o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti richiesti dalla normativa in materia. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.

I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del



bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

**TITOLO VII  
BILANCI E RELAZIONI**

**Art. 26 - Bilancio ed utili**

L'esercizio sociale termina al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà nei modi e nei termini di legge, alla compilazione del bilancio e dei suoi allegati. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, dedotta una parte pari alla ventesima parte di essi da assegnare alla riserva legale come per legge, saranno distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo che l'Assemblea deliberi altri prelievi o destinazione degli stessi. L'Assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

**TITOLO VIII  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 27 - Scioglimento e liquidazione**

Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge e dal presente statuto. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, nonché agli adempimenti pubblicitari previsti dal Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria, convocata a norma del paragrafo precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni stabilite in materia dal Codice Civile.

**TITOLO IX  
NORME FINALI**

**Art. 28 - Clausola arbitrale**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Pistoia.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro centoventi giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le


controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

**Art. 28 bis - Normativa applicabile**

Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni del Codice Civile e quelle stabilite nelle altre leggi vigenti.

F.TO: ANTONIO DI ZANNI, LORENZO ZOGHERI.



Stampa Compagnia P. S.  
Stampa Annullato per pl. un' di legge.  
Pistoia, 12 Gennaio 2018.

